

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 205 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 sostituzione dell'allegato A al DPREg 205/2004

Art. 3 sostituzione dell'allegato B al DPREg 205/2004

Art. 4 entrata in vigore

#### **art. 1** finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

#### **art. 2** sostituzione dell'allegato A al DPREg 205/2004

1. L'allegato A al DPREg 205/2004 è sostituito dall'allegato 1 al presente regolamento.

#### **art. 3** sostituzione degli allegati B al DPREg 205/2004

1. L'allegato B al DPREg 205/2004 è sostituito dall'allegato 2 al presente regolamento.

#### **art. 4** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE**

**(Operazioni finanziarie assistite da effetti a fronte di contratti di compravendita o locazione finanziaria di macchine garantiti da privilegio su dette macchine con contrassegno)**

**PARTE I**

**DEFINIZIONI**

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
3. "PMI agricole" indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385;
5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385) e 107;
6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari;
8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia;
10. "Tasso agevolato", indica la quota parte del tasso di riferimento a carico dell'impresa beneficiaria;
11. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;
12. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

13. "Domanda di agevolazione" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

14. "Richiesta di intervento" indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

15. "Avvio dell'investimento" indica la data di emissione degli effetti cambiari;

16. "Realizzazione dell'investimento" indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;

2. il macchinario è stato consegnato;

3. il costo del macchinario è stato fatturato;

4. gli effetti sono stati emessi;

5. il netto ricavo dell'operazione di sconto ovvero il finanziamento assistito da effetti è stato erogato;

b) nel caso di locazione finanziaria, che

1. il contratto di leasing è stato stipulato;

2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;

3. gli effetti sono stati emessi;

17. "Giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

## PARTE II

### **RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI**

#### **1. SOGGETTI RICHIEDENTI**

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

a) le Banche;

b) le Società di Leasing;

c) i Confidi;

d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

#### **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **3. REGIME DI AIUTO**

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'intervento contributivo.

### **4. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

### **5. OPERAZIONI AGEVOLABILI**

5.1 Operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione finanziaria di macchine e garantiti da privilegio sulle citate macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, effettuate da banche o da Società di leasing.

5.2 L'operazione finanziaria copre almeno il 25 per cento dei costi ammissibili, fino al massimo del 100 per cento dell'investimento.

### **6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO**

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato ad € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari in relazione a contratti trascritti dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70% del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato. Gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse di riferimento vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di interesse agevolato vigente alla data di arrivo della richiesta al Gestore. Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale. L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo al Gestore.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1 luglio 2014, n. L 193. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

- l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;
- l'investimento soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;
- i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà e in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione avviene a condizioni di mercato;

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre dalla data di emissione degli effetti.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa acquirente/locataria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente. Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano le condizioni di cui al regolamento (UE) 651/2014 ed i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014 medesimo, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

## **7. PROCEDIMENTO**

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione sono presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dal Comitato nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa destinataria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

## **8. VARIAZIONI**

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

## **9. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.



9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione, maggiorato di 5 punti, per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

## **10. PROCEDIMENTO DI REVOCA**

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

## **11. ISPEZIONI E CONTROLLI**

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di 10 anni dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

## **12. RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
3. Legge 28/11/1965, n. 1329;
4. LR 20/03/2000 n. 7;
5. Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21/02/73;
6. DPR n. 463 del 29/12/2005.

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE  
(Operazioni finanziarie effettuate da banche e società di leasing)**

PARTE I

**DEFINIZIONI**

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. "Gestore" indica il soggetto amministratore dell'intervento convenzionato con la Regione Friuli Venezia Giulia; il Gestore provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. "PMI", indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000" emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2006;
3. "PMI agricole" indica le PMI che esercitano le attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE iscritte nella relativa sezione speciale del Registro delle Imprese;
4. "Banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385;
5. "Società di Leasing", indica gli intermediari finanziari operanti nel settore della locazione finanziaria iscritti negli elenchi speciali di cui agli art. 106 (limitatamente alle società appartenenti a Gruppo Bancario, così come definito ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 1/9/93, n. 385) e 107;
6. "Confidi", indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30/9/2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
7. "Operazioni finanziarie", indica i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a 12 mesi concessi a PMI a fronte dell'acquisizione di macchinari. La Banca o Società di leasing sarà tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:
  - se variabile: EURIBOR maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;
  - se fisso: IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 400 punti base al netto delle imposte;
8. "Tasso di riferimento" indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123;
9. "Tasso di contribuzione" indica la quota parte del tasso di riferimento a carico della Regione Friuli Venezia Giulia;
10. "Comitato", indica l'organo deliberante del Gestore;
11. "Impresa in difficoltà" indica una PMI che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 651/2014 soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si

intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

12. "Domanda di agevolazione" indica la domanda presentata dalle PMI alla banca, ovvero alla società di leasing ovvero al Confidi;

13. "Richiesta di intervento" indica la richiesta presentata al soggetto Gestore;

14. "Avvio dell'investimento" indica la prima, in ordine cronologico, delle attività che presuppongono l'inizio di esecuzione dell'investimento: emissione fattura di acquisto, stipula del contratto di acquisizione, pagamenti a qualsiasi titolo ad eccezione della costituzione di cauzione;

15. "Realizzazione dell'investimento" indica:

a) nel caso di finanziamento mediante sconto di effetti, che

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
2. il macchinario è stato consegnato;
3. il costo del macchinario è stato fatturato;
4. gli effetti sono stati emessi;
5. il netto ricavo dell'operazione di sconto è stato erogato;

b) nel caso di finanziamento bancario (anche assistito da effetti), che:

1. il contratto di acquisto è stato stipulato;
2. il macchinario è stato consegnato;
3. il costo del macchinario è stato fatturato e pagato;
4. il finanziamento è stato erogato;

c) nel caso di locazione finanziaria, che:

1. il contratto di leasing è stato stipulato;
2. il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'utilizzatore;

16. "Giovane agricoltore": una persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di contributo, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'impresa agricola in qualità di capo dell'azienda.

## PARTE II

### **RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI**

#### **1. SOGGETTI RICHIEDENTI**

1.1 Possono presentare richiesta di intervento:

- a) le Banche;
- b) le Società di Leasing;
- c) Confidi;
- d) le PMI agricole e le PMI operanti nel campo della meccanizzazione agricola.

1.2 I soggetti richiedenti, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera d), sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il Gestore.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

2.1 Soggetti beneficiari sono le PMI.

2.2 I soggetti beneficiari devono avere unità locale iscritta al R.E.A. situata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

## **3. REGIME DI AIUTO**

3.1 Salvo quanto stabilito al punto 6.10, le agevolazioni di cui al presente allegato sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

3.2 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (UE) 651/2014, non possono essere concessi aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3.3 Se un'impresa attiva in settori esclusi opera anche in settori ammissibili, la richiesta è presentabile in relazione alle attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento contributivo, a condizione che sia garantito, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano dell'intervento contributivo.

## **4. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

4.1 Sono ammissibili l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica di costo complessivo superiore ad € 1.000,00.

4.2 I macchinari debbono essere funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia di cui al punto 2.2.

4.3 Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni ed i velivoli iscritti ai Pubblici Registri nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato ed i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").

4.4 Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

## **5. OPERAZIONI AGEVOLABILI**

5.1 Operazioni finanziarie effettuate da banche o da Società di leasing finalizzate all'acquisizione di macchinari.

5.2 L'importo dell'operazione finanziaria può coprire fino al 100 per cento dell'investimento, nel limite di euro 360.000,00 per le imprese industriali e di euro 90.000,00 per le imprese artigiane; tali limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria. L'operazione finanziaria non deve essere inferiore al 25 per cento dei costi ammissibili.

## **6. INTERVENTO CONTRIBUTIVO**

6.1 L'intervento è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione del macchinario.

6.2 Nel costo del macchinario sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15 per cento del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa.

6.3 Per le acquisizioni di macchinari realizzate con modalità diverse dalla locazione finanziaria, il costo macchina ammissibile per singola operazione è limitato, rispettivamente, ad € 90.000,00 per le imprese artigiane ed a € 360.000,00 per le imprese industriali. In tutti gli altri casi si applica il limite di € 5.000.000,00.

6.4 Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'IVA e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

6.5 Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

6.6 Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di costo ammissibile dei macchinari, tenuto conto dei limiti di cui al precedente punto 6.3, in relazione alle domande presentate dalle imprese ai soggetti di cui al punto 1.1 lettere a), b) e c), nonché nel caso delle imprese agricole a quelle presentate direttamente al Gestore dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.7 Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Gestore.

6.8 Il tasso di contribuzione è pari al 70 per cento del tasso di riferimento.

6.9. Il contributo, è calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

6.10 Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, sono sottoposti alle condizioni di cui Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento (UE):

- l'intensità massima di aiuto è limitata al 40 per cento dei costi ammissibili;

- l'investimenti soddisfa almeno uno dei seguenti obiettivi: a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;

- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione;

- i contributi non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.

6.11. Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 20 per cento nel caso delle piccole imprese e il 10 per cento nel caso delle medie imprese, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento (UE) 651/2014.

6.12 Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

6.13 Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

6.14 Sono esclusi:

- a) aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a prodotti d'importazione.

6.15 Ad esclusione del settore regolato dal punto 6.10, i costi di cui al punto 4.1 sono considerati ammissibili se gli investimenti sono destinati:

a) a installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; o

b) ad acquisire gli attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- l'operazione avviene a condizioni di mercato;

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato;

- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. Se un membro della famiglia del proprietario originario, o un dipendente, rileva una piccola impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

6.16 L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali o regionali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione europea, con particolare riferimento al disposto dell'articolo 8 del regolamento (UE) 702/2014 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 651/2014.

6.17 Il contributo decorre:

a) nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato ovvero dalla data del pagamento della fattura di acquisizione della macchina, se successiva all'erogazione del finanziamento;

b) nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

6.18 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o della Società di leasing che ha effettuato l'operazione finanziaria.

6.19 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore.

6.20 In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea. In particolare al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.10; al settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui al punto 6.11. A tutti gli altri settori ammissibili, si applicano i limiti massimi di intensità di aiuto di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 651/2014, fissati come segue:

a) 20 per cento dei costi ammissibili per le piccole imprese;

b) 10 per cento dei costi ammissibili per le medie imprese.

6.21 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto impianti.

6.22 I costi connessi all'acquisizione di attivi in locazione possono essere presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e comporta l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione.

## **7. PROCEDIMENTO**

7.1 Le domande di agevolazione sono presentate dai soggetti beneficiari ai soggetti richiedenti. E' ammessa la presentazione diretta delle domande al Gestore soltanto per le imprese beneficiarie rientranti nel settore agricolo primario e nel settore della meccanizzazione agricola.

7.2 Le domande di agevolazione debbono essere presentate prima dell'avvio dell'investimento.

7.3 Per gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato TFUE, l'avvio dell'investimento non può essere anteriore alla delibera di concessione dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, pena la revoca dell'intervento.

7.4 I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, fanno pervenire la richiesta di intervento al Gestore non oltre 12 mesi dalla data di avvio dell'investimento. La richiesta di intervento può essere presentata senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

7.5 I soggetti richiedenti di cui alle lettere a), b), e c) del punto 1.1 presentano richiesta di intervento esclusivamente per via telematica utilizzando la piattaforma web messa a disposizione dal Gestore.

7.6 I soggetti richiedenti di cui alla lettera d) del punto 1.1 presentano richiesta a mezzo fax su apposita linea messa a disposizione dal Gestore.

7.7 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella della ricezione della richiesta di intervento da parte del Gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I

termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

7.8 La corrispondenza e la documentazione devono essere inoltrate al Gestore utilizzando modalità che forniscano la prova della data certa di ricezione delle singole richieste.

7.9 Con riferimento alle richieste pervenute, il Gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 15 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.

7.10 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dalla nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

7.11 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione della delibera del Gestore è sospeso fino alla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7.12 Le richieste decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 3 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.13 Il Gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.

7.14 Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato TFUE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo

l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

7.15 La richiesta di erogazione deve essere inoltrata al Gestore dal soggetto, banca o società di leasing, che ha effettuato l'operazione finanziaria finalizzata all'acquisizione del macchinario. Il soggetto che presenta richiesta di erogazione è comunque tenuto alla stipula della convenzione con il Gestore, subentra all'originario soggetto richiedente nel rapporto con il Gestore ed è tenuto a confermare la veridicità dei dati dei documenti e delle informazioni fornite nel corso dell'istruttoria per la concessione dell'agevolazione da parte del predetto originario soggetto richiedente.

7.16 Le imprese beneficiarie ed i confidi non possono presentare richiesta di erogazione.

7.17 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al Gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritto dal soggetto richiedente, compilato in ogni sua parte e completo della



documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo la realizzazione dell'investimento.

7.18 Le richieste di erogazione devono pervenire al Gestore, a pena di decadenza dall'intervento, entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione.

7.19 Il Gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del Gestore stesso.

7.20 Il contributo è accreditato in unica soluzione al soggetto che ha presentato richiesta di erogazione, con valuta corrente, tenuto conto delle disponibilità di tesoreria. In nessun caso l'importo erogato potrà eccedere il contributo deliberato.

7.21 Il contributo è bonificato all'impresa beneficiaria per il tramite del soggetto che ha richiesto l'erogazione, che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa con valuta pari a quella applicata dal Gestore.

## **8. VARIAZIONI**

8.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

## **9. REVOCA DEL CONTRIBUTO**

9.1 Il contributo è revocato nei casi di:

- a) risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- c) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali quali, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, nel corso della durata dell'operazione finanziaria;
- d) mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- e) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- f) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei macchinari oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di acquisizione degli stessi; nel caso in cui i macchinari siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- h) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;
- i) mancato esercizio dell'opzione di riscatto nel caso di acquisizione dei macchinari in leasing.

9.2 I contributi revocati sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni

di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Gestore.

## **10. PROCEDIMENTO DI REVOCA**

10.1 Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, il Gestore, in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

10.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al Gestore scritti difensivi nonché altra documentazione ritenuta idonea.

10.3 Gli uffici del Gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

10.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

10.5 Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

10.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il Gestore provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 9.2.

## **11. ISPEZIONI E CONTROLLI**

11.1 Il Gestore, oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

11.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del Gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.

11.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.

11.4 Il Gestore, ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.

## **12. RIFERIMENTI NORMATIVI**

1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

2. Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

3. Legge 28/11/1965, n. 1329;
4. LR 20/03/2000 n. 7;
5. DPREg n. 463 del 29/12/2005.

VISTO: IL PRESIDENTE